



3 minuti per i giovani.

Onorevoli Consiglieri nazionali,
Onorevoli Consiglieri agli Stati,

per leggere questo parere vi basteranno tre minuti. Solo tre minuti per uno spaccato preciso e pertinente di un oggetto concernente l'infanzia e la gioventù.

Con i migliori auguri di una proficua sessione autunnale 2016, *Sami Kanaan, presidente della CFG*

Diritto e obbligo di avviso: una soluzione pragmatica per proteggere meglio i minori dai maltrattamenti

Il prossimo 29 settembre il Consiglio degli Stati è chiamato a pronunciarsi su una modifica del Codice civile (CC) che prevede un miglioramento e una precisazione del diritto e dell'obbligo di avvisare l'autorità di protezione dei minori per gli specialisti che nell'esercizio della loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minori (15.033). La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG) sostiene il disegno del Consiglio federale, che propone una soluzione pragmatica ed equilibrata. Di conseguenza, la CFG esorta il Consiglio degli Stati ad accogliere la proposta della sua Commissione degli affari giuridici di entrare in materia e approvare il progetto.

Gli specialisti che nella loro attività professionale hanno contatti regolari con minori (assistenti sociali, dipendenti di asili nido privati, istruttori sportivi ecc.)

rivestono un ruolo centrale nell'individuazione dei casi di maltrattamento. Due aspetti fondamentali a tal fine sono i tempi e i modi dell'intervento presso il minore e la sua famiglia.

Attuali lacune

In Svizzera l'organizzazione delle strutture di aiuto e sostegno all'infanzia è molto eterogenea. Lo stesso vale per le disposizioni delle varie legislazioni cantonali che disciplinano la segnalazione dei minori a rischio da parte degli specialisti che hanno contatti regolari con minori.



**Proteggere meglio i minori
colmando le lacune in materia
di avviso.**

Inoltre, le persone soggette al segreto professionale che vorrebbero segnalare maltrattamenti alle autorità di protezione dei minori sono ostacolate eccessivamente, in particolare dall'obbligo di farsi liberare per iscritto da tale segreto. L'obbligo di avvisare le autorità sussiste dunque soltanto per le persone che svolgono un'attività ufficiale.



Miglioramenti apportati dal disegno di legge

Questa revisione del CC presenta numerosi punti positivi. Innanzitutto permette di chiarire meglio le responsabilità: tutte le persone che nella loro attività professionale hanno contatti regolari con minori sono tenute ad agire e non possono restare passive in caso di sospetto di maltrattamenti. Questo permette anche di evitare che gli specialisti in contatto con un minore, spesso numerosi, si scarichino reciprocamente la responsabilità. Alle persone soggette al segreto professionale (medici, psicologi ecc.) sarà accordato un *diritto* di segnalazione.

Inoltre, la nuova regolamentazione garantisce la sussidiarietà dell'aiuto: questo principio fondamentale sancito dal menzionato disegno (art. 314d D-CC) implica che lo specialista ha l'obbligo di avvisare l'autorità soltanto se non è in grado di prestare aiuto da solo. Lo scopo principale di questa disposizione è preservare i rapporti di fiducia. La CFGI condivide il parere del Consiglio federale secondo cui «spesso i minorenni che hanno bisogno di aiuto rivelano la propria situazione a una persona di fiducia proprio perché sanno che il contenuto del loro colloquio sarà trattato confidenzialmente»¹.



Sostenere gli specialisti chiarendo le competenze e il quadro giuridico.

Occorre evitare il più possibile di rompere il rapporto di fiducia tra gli specialisti e il minore o il suo ambiente. Rinunciando all'obbligo di segnalazione automatica, il menzionato disegno permette di fare ricorso alle competenze degli specialisti. Numerose situazioni di maltrattamenti non richiedono infatti l'avvio di procedure presso le autorità di protezione dei minori. La collaborazione con gli specialisti svolge un ruolo fondamentale per la riuscita delle misure di aiuto e sostegno. Per contro, quando non sono in grado di prestare aiuto da soli (p. es. convocando i

genitori o indirizzandoli verso servizi specializzati), gli specialisti sono tenuti ad avvisare le autorità di protezione dei minori.

Infine, un altro aspetto positivo della riforma è l'armonizzazione a livello intercantonale, che istituisce un quadro di riferimento valido per tutti gli specialisti e, in caso di maltrattamenti presunti o comprovati, permette loro di agire fondandosi su basi più chiare e certe. Va segnalato che in alcuni Cantoni vige già l'obbligo di avviso per gli specialisti e che esso funziona bene, poiché è affiancato da misure d'accompagnamento. La CFGI ritiene quindi essenziale disporre di un quadro federale coerente che contribuisca veramente alla protezione dei minori su tutto il territorio svizzero.

Per questi motivi, la CFGI giudica necessaria la presente revisione del CC e vi invita a sostenerla.



Informazioni complementari

Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFGI

Effingerstrasse 20, 3003 Berna

Tel. +41 58 462 92 26

ekkj-cfej@bsv.admin.ch

www.cfig.ch

¹ Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni), 15 aprile 2015, FF 2015 2751, in particolare pag. 2768.